

PROVINCIA DI LUCCA
Il Presidente della Giunta Provinciale

VISTA LA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992 N. 157, NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO;

VISTA LA LEGGE REGIONALE N.3 DEL 12 GENNAIO 1994 DI RECEPIMENTO DELLA LEGGE NAZIONALE 11 FEBBRAIO 1992 N. 157;

VISTA LA LEGGE REGIONALE 10 GIUGNO 2002 N. 20 CALENDARIO VENATORIO E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1994, N° 3 (RECEPIMENTO DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N° 157 “NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO”).

VISTA LA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 556 DELL' 8 LUGLIO 2013 .

VISTA LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 173 DEL 30 LUGLIO 2013

RENDE NOTO
PARTE PRIMA

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE (L.R.T. n. 20/2002)

Capo I
STAGIONE VENATORIA

Art. 1
Stagione venatoria e giornate di caccia

1. La stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio di ogni anno.

2. Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare della licenza può scegliere fra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

3. Nel periodo dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì, è consentito ad ogni cacciatore, per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, di usufruire anche in modo continuativo delle giornate di caccia a propria disposizione per l'intera stagione venatoria.

3 bis. In tutte le zone di protezione speciale (ZPS) individuate dalla Regione Toscana l'attività venatoria e l'attività di allenamento e addestramento cani sono consentite nel rispetto della normativa regionale di attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 recante criteri minimi per la definizione di misure di conservazione e a zone di protezione speciali. Nel mese di gennaio l'attività venatoria nelle ZPS è consentita, fatta eccezione per la caccia agli ungulati, nei soli giorni di domenica e giovedì.

Art. 2
Giornata venatoria

1. L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto; per il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio sono indicati i seguenti specifici orari:

- a) dal 15 al 30 settembre: dalle ore 6,00 alle ore 19,00 (ora legale);
- b) dal 1 ottobre al 15 ottobre: dalle ore 6,30 alle ore 18,30 (ora legale);
- c) dal 16 ottobre all'ultimo giorno di validità dell'ora legale: dalle ore 6,45 alle ore 18,15 (ora legale);
- d) dal giorno di ripristino dell'ora solare al 31 ottobre: dalle ore 5,45 alle ore 17,15;
- e) dal 1 novembre al 15 novembre: dalle ore 6,00 alle ore 17,00;
- f) dal 16 novembre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 16,45;
- g) dal 1 dicembre al 15 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,38;
- h) dal 16 dicembre al 31 dicembre: dalle ore 6,45 alle ore 16,45;
- i)⁽²⁾ dal 1 gennaio al 15 gennaio: dalle ore 7,00 alle ore 17,15;
- l)⁽²⁾ dal 16 gennaio al 31 gennaio: dalle ore 06,45 alle ore 17,30.

Fanno eccezione:

- a) la caccia di selezione agli ungulati che termina un'ora dopo il tramonto;

b) la caccia alla beccaccia che inizia un'ora dopo gli orari di cui sopra.

Capo II ESERCIZIO DELLA CACCIA

Art. 3 Modalità e forme di caccia

1. L'esercizio venatorio dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio di ogni anno è consentito, anche con l'ausilio del cane, in forma vagante e/o da appostamento fisso o temporaneo.
2. Le province possono regolamentare, nel periodo compreso fra il 1 gennaio ed il 31 gennaio, la caccia vagante e l'uso del cane. La provincia può altresì regolamentare, nel periodo compreso fra l'8 dicembre ed il 31 gennaio l'uso del cane da seguita.
3. E' vietato, per l'installazione degli appostamenti temporanei, utilizzare materiale fresco proveniente da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola. Può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente.
4. Gli appostamenti temporanei devono essere rimossi a cura dei fruitori al momento dell'abbandono e comunque al termine della giornata venatoria. Le postazioni per la caccia agli ungulati possono essere lasciate in essere con il consenso del proprietario e del conduttore del fondo. Gli appostamenti temporanei possono essere installati un'ora prima dell'orario di caccia.
5. L'accesso agli appostamenti fissi o agli appostamenti temporanei nelle zone dove non è permessa la caccia vagante o nel caso di fruizione continuativa di giornate di caccia di cui all'articolo 1, comma 3, è consentito solo con il fucile smontato o racchiuso in idoneo involucro e scarico.
6. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate.
7. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento al beccaccino.
- 7 bis. Le province nell'ambito del calendario venatorio provinciale possono decidere che la caccia alla beccaccia avvenga esclusivamente in forma vagante e con l'ausilio del cane da ferma o da cerca.
8. La caccia alla lepre in battuta può essere effettuata con un massimo di sette partecipanti.

Art. 4 Carniere giornaliero

1. Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non può superare i due capi di selvaggina stanziale ed i venti capi di selvaggina migratoria.
2. Il prelievo giornaliero di ogni cacciatore non può superare per specie le seguenti quantità:
 - a) lepre: un capo;
 - b) palmipedi, trampolieri e rallidi: otto capi complessivi;
 - c) beccaccia: tre capi;
 - d) tortora: dieci capi.
3. I limiti giornalieri di carniere relativi alla selvaggina stanziale di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle aziende faunistico venatorie e agriturismo venatorie nelle quali valgono i piani di abbattimento annuali approvati dalla provincia.
4. Per gli ungulati il cui prelievo avvenga nell'ambito di piani di abbattimento non sono applicati i limiti di cui al comma 1 e i capi vengono registrati nelle apposite schede.

Art. 4 bis Sicurezza nell'esercizio venatorio

1. Tutti i cacciatori partecipanti alle battute di caccia al cinghiale devono indossare indumenti ad alta visibilità ed avere idonea formazione sulle regole di comportamento in sicurezza nell'esercizio venatorio.

Art. 5 Allenamento ed addestramento cani

1. L'allenamento ed l'addestramento dei cani è consentito, nei giorni fissati all'articolo 30, comma 10, della legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), dalla terza domenica di agosto al giovedì precedente la terza domenica di settembre, dal sorgere del sole alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 (ora legale), sull'intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia. L'allenamento e l'adde-

stramento dei cani è consentito ai soli cacciatori iscritti all'ambito territoriale di caccia (ATC). L'allenamento e l'addestramento non è consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole soggette a danneggiamento di cui all'articolo 42, comma 2, della l.r. 3/1994 e alla deliberazione del Consiglio regionale 20 dicembre 1994, n. 588, anche se prive di tabellazione.

Art 6 Tesserino venatorio

1. Il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, valido su tutto il territorio nazionale, rilasciato dal comune di residenza, previa esibizione della licenza di caccia valida e del cedolino attestante la riconsegna del tesserino della stagione precedente. I cacciatori che hanno cambiato residenza dopo l'inizio della precedente stagione venatoria ritireranno il tesserino al comune di provenienza.
2. Il cacciatore, all'inizio della giornata venatoria, deve marcare, con un segno (■) o (●), mediante penna indelebile di colore scuro, preferibilmente nero, gli appositi spazi del tesserino venatorio in corrispondenza della data della giornata di caccia e dell'ATC o istituto privato. Deve inoltre indicare l'eventuale mobilità e la fruizione continuativa delle giornate di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento. Deve essere altresì indicato, dopo l'abbattimento, ogni capo di selvaggina stanziale e di beccaccia. Per la selvaggina migratoria, deve essere indicato, negli appositi spazi al termine della giornata di caccia, il numero dei capi abbattuti. Il tesserino venatorio consente l'effettuazione di un numero complessivo di giornate pari a quelle a disposizione di ogni cacciatore per l'intera stagione venatoria (terza domenica di settembre - 31 gennaio). Tutte le giornate di caccia effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'articolo 8, comma 1 o in altre regioni, sono cumulabili.
3. Il deposito dei capi di stanziale e di beccaccia abbattuti deve essere indicato sul tesserino venatorio mediante l'apposizione di un cerchio attorno alla segnatura (X) o (I) che contrassegna l'abbattimento del capo, così come indicato nel tesserino venatorio.
4. Il tesserino è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate ed a tal fine deve essere riconsegnato non oltre il 20 marzo di ogni anno al comune di residenza o in caso di cambio di residenza al comune che lo ha rilasciato.

Art. 6 bis Tesserino provinciale per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi

1. Per la caccia di selezione a cervidi e bovidi le province rilasciano ai cacciatori abilitati un apposito tesserino su cui annotare le giornate di caccia e gli abbattimenti effettuati fino al completamento del piano di abbattimento assegnato. Nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 di gennaio deve essere segnato anche il tesserino venatorio di cui all'articolo 6.

Capo III CALENDARIO VENATORIO

Art. 7 Periodi di caccia e specie cacciabili

Comma 1

Comma 2

Comma 3

Comma 4

Commi dichiarati illegittimi dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 90 del 20.5.2013

Comma 5 abrogato dalla art.65 della L.R. n. 29 del 18 giugno 2012.

Comma 6. Nel rispetto delle indicazioni contenute nei propri piani faunistico venatori, le Province approvano, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), piani di abbattimento in forma selettiva di ungulati distinti per sesso e classi di età ed indicanti il periodo di prelievo nel rispetto della normativa vigente.

Comma 6 bis dichiarato illegittimo dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 90 del 20.5.2013

Per i periodi ed i limiti delle specie cacciabili si rimanda alla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 556 dell' 8 luglio 2013 pubblicata di seguito , per estratto , sul presente calendario .

Art. 8
Deroghe

1. La Giunta regionale può consentire, sulla base delle scelte effettuate nei piani faunistico-venatori provinciali, su richiesta delle province, nel primo giorno utile di settembre e nella domenica successiva la caccia da appostamento alle seguenti specie: tortora (*Streptopelia turtur*), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia, cornacchia grigia. La Giunta regionale può altresì consentire, su richiesta delle province, nei laghi artificiali o altre superfici allagate artificialmente la caccia solo da appostamento fisso, all'alzavola, al germano reale e alla marzaiola. Nei giorni di apertura anticipata della caccia il prelievo giornaliero del colombaccio non può superare i cinque capi, del merlo da appostamento temporaneo non può superare i quattro capi e per i palmipedi non può superare i quattro capi complessivi. La Giunta regionale individua gli orari di caccia e i territori ove questa può essere svolta, nel rispetto dell'arco temporale di cui all'articolo 18, comma 2, della l. 157/1992.
2. L'allenamento e l'addestramento dei cani è vietato nelle giornate di caccia autorizzate ai sensi del comma 1.
3. Nelle aziende agrituristiche-venatorie è ulteriormente consentito, nel rispetto dei piani di abbattimento approvati dalle province, il prelievo delle seguenti specie provenienti da allevamento: germano reale, pernice rossa, starna, quaglia, lepre in aree recintate, fino al 31 gennaio. Per gli ungulati, in dette aziende, il prelievo venatorio in aree recintate, è consentito dal 1 agosto al 15 marzo e anche in caso di terreno coperto da neve.
4. Le province possono, sentiti i comitati di gestione degli ATC, vietare la caccia al fagiano, fatta eccezione per le aziende faunistico venatorie e agrituristiche venatorie, nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 gennaio.
- 4 bis. Le province adottano tutti i provvedimenti necessari all'eradicazione della minilepre dai propri territori. Durante la stagione venatoria le province possono consentire ai cacciatori l'abbattimento della minilepre.

Capo IV

Modifica alla Legge Regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio")

Artt. 9-12

Omissis

Capo V
NORME GENERALI

Art. 13
Immissioni

1. Nei territori degli ATC le immissioni di selvaggina sono consentite dalla data di chiusura della caccia alla specie da immettere fino al 15 agosto di ciascun anno, fatta eccezione per le strutture di ambientamento o zone di rispetto appositamente predisposte dove la caccia è vietata.

Art. 14
Sanzioni

1. Per le violazioni alle norme della presente legge non espressamente previste dalla l.r. 3/1994 e dalla l. 157/1992 si applicano le sanzioni di cui alla lettera q) dell'articolo 58 della l.r. 3/1994.

2. Per la mancata riconsegna del tesserino venatorio si applica una sanzione amministrativa da euro 5,00 a euro 30,00.

Art. 15
Norma finale

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni vigenti in materia.
2. La Giunta regionale, nell'attivazione degli accordi di cui all'articolo 12, comma 3, del regolamento regionale 3 maggio 1996 n. 3 (Regolamento di accesso e gestione degli Ambiti territoriali di caccia) determina le forme e le modalità di caccia tenuto conto delle condizioni di reciprocità.

Art. 16
Abrogazione

1. La legge regionale 26 giugno 2001, n. 27 (Calendario venatorio 2001-2002) è abrogata.

Regione Toscana - Giunta Regionale

Delibera n. 556 del 08-07-2013

Calendario venatorio Regionale per la stagione 2013 - 2014.

omissis

DELIBERA

1) di autorizzare la caccia alle seguenti specie per i periodi indicati:

- Dal 15 settembre al 30 dicembre 2013 la caccia è consentita alle specie: coniglio selvatico, merlo, quaglia, tortora (*Streptopelia turtur*) e fagiano. Nelle Aziende faunistico venatorie, nelle aziende agrituristiche-venatorie e in specifici distretti individuati all'interno degli ATC, le Province possono autorizzare il prelievo del fagiano nel mese di gennaio 2014 in presenza di specifici piani di prelievo.
- Dal 15 settembre al 30 novembre 2013 la caccia è consentita alle specie: starna e pernice rossa. Le Province possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia. Tali limitazioni non si applicano nelle aziende faunistico venatorie nelle quali la Provincia abbia approvato specifici piani di prelievo.
- Dal 2 ottobre al 30 dicembre 2013 la caccia è consentita alla specie allodola;
- Dal 15 settembre all'8 dicembre 2013 è consentita la caccia alla specie lepore comune;
- Dal 15 settembre al 31 ottobre 2013 è consentita la caccia alla specie combattente;
- Dal 2 ottobre 2013 al 20 gennaio 2014 la caccia è consentita alla specie beccaccia;
- Dal 2 ottobre 2013 al 30 gennaio 2014 la caccia è consentita alle seguenti specie: cesena e tordo sassello;
- Dal 1 novembre 2013 al 30 gennaio 2014 la caccia è consentita alla specie moretta;
- Dal 15 settembre 2013 al 30 gennaio 2014 la caccia è consentita alle seguenti specie: tordo bottaccio, alzavola, beccaccino, canapiglia, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moriglione, pavoncella, porciglione e volpe.

2) di fissare i seguenti limiti di carniere stagionali prudenziali, per le specie:

- allodola, 50 capi per cacciatore,
- codone, quaglia, tortora e pavoncella 25 capi per specie e per cacciatore
- beccaccia e moretta, 20 capi per specie e per cacciatore,
- combattente e pernice rossa, 10 capi per specie e per cacciatore,
- starna, 5 capi per cacciatore,

3) di vietare utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno di tutte le zone umide del territorio della Regione Toscana, quali laghi naturali e artificiali, stagni, paludi, acquitrini permanenti, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra.

PARTE SECONDA

PARTICOLARI DISPOSIZIONI PROVINCIALI

ALLENAMENTO ED ADDESTRAMENTO DEI CANI

1. L'allenamento e l'addestramento dei cani è consentito dalla terza domenica di agosto al giovedì precedente la terza domenica di settembre, nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica dalle ore 7,00 alle ore 11,00 su tutto il territorio provinciale. Nei giorni di cui sopra è altresì consentito l'addestramento dei cani, dalle ore 15,00 alle ore 18,00, esclusivamente nell'alveo del fiume Serchio nel tratto fra la riva destra della strada regionale 445 e la ferrovia Lucca –Aulla da Ponte di Campia a Castelnuovo Garfagnana, da Castelnuovo Garfagnana al Ponte “Sasso alle Botti” fra la riva destra della strada regionale 445 e la riva sinistra della Strada provinciale 16, secondo le norme previste dall'art. 30 c.9 della L.R.3/94 e dall'art. 5 c. 1 della L.R. 20/02.

PARTICOLARI MODALITA' E PERIODI DI CACCIA

1. La caccia vagante e l'uso del cane sono consentiti (ai sensi dell'art.3 comma 2 della L.R. 20/2002) nel periodo compreso fra la terza domenica di settembre ed il 30 gennaio 2014 , in tutto il territorio Provinciale. Il cane da seguita potrà essere usato tra l'8 dicembre 2013 ed il 30 gennaio 2014 .
2. La caccia alla beccaccia è consentita (ai sensi dell' art. 3 comma 7 bis della L.R.20/2002) esclusivamente in forma vagante e con l'ausilio del cane da ferma o da cerca .
3. La caccia al cinghiale è disciplinata secondo le modalità stabilite dal Capo II del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 33/R del 26/07/2011 ” Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3” e dalla delibera della Giunta Regionale n. 419 del 3.06.2013 . Nella Provincia di Lucca sono stabiliti i seguenti periodi :
 - la caccia nelle aree non vocate è consentita dal giorno 2 ottobre 2013 al giorno 31 ottobre 2013 e dal 1 dicembre 2013 al 30 gennaio 2014 ;
 - la caccia nelle aree vocate è consentita dal giorno 2 novembre 2013 al giorno 30 gennaio 2014 .Per le ulteriori modalità di caccia al cinghiale si deve altresì fare riferimento agli eventuali regolamenti interni dei Comitati di Gestione per i rispettivi territori.
4. L'abbattimento della minilepre è consentito (ai sensi dell' art. 18 comma 1 , lettera a) della Legge 157/92)dalla terza domenica di settembre al 30 dicembre 2013 , in tutto il territorio a caccia programmata .
5. Nelle Aziende Faunistico Venatorie la caccia al fagiano nel mese di gennaio 2014 , ai sensi di quanto previsto dalla delibera della Giunta Regionale n. 556 del 8.7.2013 , è consentita esclusivamente in presenza di specifici piani di prelievo .

CACCIA DI SELEZIONE

1. Nel rispetto di quanto previsto all' art. 7 comma 6 del calendario venatorio regionale, modificato dall' art. 65 della L.R. 18 giugno 2012 n. 29 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012) , i cacciatori che partecipano alla realizzazione del piano di prelievo del capriolo e del muflone effettuano i prelievi nel rispetto dei Regolamenti Provinciali, ed a quanto predisposto dai piani di abbattimento approvati dalla Provincia su parere favorevole dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.) e già notificato ai rispettivi ATC provinciali .
2. La caccia al capriolo ed al muflone è vietata al di fuori dei piani di prelievo di cui al precedente punto 1 .
3. La caccia al daino è vietata.
4. La caccia al cervo è vietata , salvo quanto eventualmente previsto dal Piano Annuale Operativo (PAO) dell'ACATER occidentale .

PREAPERTURA

Qualora la Regione Toscana autorizzi l'apertura anticipata della caccia con la cosiddetta "pre-apertura" sarà data notizia delle modalità e delle specie cacciabili mediante pubblicazione sul sito www.provincia.lucca.it/attivitàproduttive/risorsefaunistiche e sugli organi di stampa.

DIVIETI E LIMITAZIONI

1. Le aree a divieto di caccia del territorio della provincia di Lucca sono individuate nel Piano Faunistico Venatorio Provinciale approvato con delibera del Consiglio Provinciale n° 124/A del 30.11.2006 e successive modifiche ed integrazioni, consultabile sul sito istituzionale www.provincia.lucca.it/attivitàproduttive/risorsefaunistiche .
2. La caccia è vietata in tutte le zone in cui la Provincia o i Comuni hanno emanato appositi provvedimenti ai sensi della L.R.T. 12/01/94 n. 3 art. 33 , inoltre nei fondi chiusi e nelle aree sottratte alla caccia programmata ai sensi dell'art. 25 della L.R. 3/94, nelle Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) , nelle Zone di Rispetto Venatorio (ZRV) e nelle A.N.P.I.L. il cui regolamento preveda il divieto di caccia .
3. L'esercizio venatorio è inoltre vietato nelle aree percorse dal fuoco ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 76 comma 4 lettera b) della L.R.39/00.
4. E' vietato l'impianto di appostamenti fissi e temporanei nella zona ricadente nel Comune di Capannori e compresa tra il Rio Leccio, Fossa 8, Fossa 10 e il confine con la Provincia di Pisa, tale divieto è applicato anche a quelle aree individuate nella delibera del Consiglio Provinciale n° 124/A del 30 novembre 2006 " Piano faunistico venatorio provinciale 2006-2010".
5. E' vietato l'esercizio dell'attività venatoria all'interno del Parco Regionale delle Alpi Apuane e nelle aree contigue intercluse (aree estrattive all'interno del Parco) così come previsto dalle L.R. 65/1997 e 81/1998 modificata dalla L.R. 65/2000 nonché identificato nelle cartografie allegate alle predette leggi .

L'esercizio dell'attività venatoria nelle aree contigue non intercluse (aree esterne di salvaguardia) al Parco Regionale delle Alpi Apuane, delimitate dalle cartografie allegate alla L.R. 65/1997 e 81/1998 modificata dalla L.R. 65/2000, è consentito con le seguenti limitazioni:

- il numero complessivo delle giornate di caccia alla fauna migratoria non potrà superare le 40 (quaranta) per stagione venatoria;
 - il carniere giornaliero della beccaccia (*Scolopax rusticola*) è ridotto numericamente a 2 (due) esemplari per ogni cacciatore;
 - riguardo alle altre specie della fauna migratoria il carniere giornaliero è ridotto a 15 capi, con la sola eccezione del colombaccio (*Colomba palumbus*).
6. L'esercizio venatorio è vietato nel Parco Regionale Migliarino-S.Rossore-Massaciuccoli, istituito con L.R. N° 61 del 13/12/79 e modificato con la delibera del Consiglio Regionale della Toscana N° 515 del 12/12/1989. Nelle aree contigue (aree esterne dette di salvaguardia al Parco Naturale "Migliarino-S.Rossore- Massaciuccoli" così come delimitate nella cartografia allegata quale parte integrante alla delibera del Consiglio Regionale n° 515 del 12/12/1989) l'esercizio venatorio si svolge nel modo seguente:
- a) il numero di capi che ogni cacciatore può abbattere giornalmente non può superare i 2 capi di selvaggina stanziale e i 15 di selvaggina migratoria di cui:
 - trampolieri, rallidi e palmipedi non più di 5 capi tra i quali non più di 3 palmipedi;
 - beccacce non più di 2 capi;
 - b) il numero complessivo annuo di capi prelevabile da ogni cacciatore per le seguenti specie non dovrà superare:
 - palmipedi 20 capi;
 - lepri 5 capi;
 - c) il numero complessivo annuo di giornate di caccia da svolgersi all'interno delle aree contigue di cui sopra non potrà superare il numero di 40.
7. Il cacciatore che esercita l'attività venatoria all'interno delle aree indicate al punto 5 e al punto 6 del presente calendario provinciale, oltre a marcare la giornata di caccia con le modalità di cui all'art. 6 punto 2 del calendario venatorio regionale, dovrà cerchiare o disegnare un quadrato intorno alla data corrispondente alla giornata di caccia.
8. L'esercizio venatorio è vietato nel Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano istituito con D.P.R. 21/05/2001.
9. Per quanto riguarda l'esercizio della caccia nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), di cui alle direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e del DPR 357/1997 come modificato con il DPR 120/2003, si rimanda alle specifiche norme adottate dalla Regione Toscana in recepimento del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 recante criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS).

Avvertenze Particolari

Si ricorda che per effetto della Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 217 del 7.12.2007 il territorio della Provincia di Lucca è suddiviso in due ambiti territoriali di caccia:

ATC Lucca 11 - comprende i territori dei comuni di Minucciano, Giuncugnano , Sillano
Piazza al Serchio , S.Romano , Villa Collemandina , Camporgiano , Vagli , Careggine ,
Castelnuovo Garfagnana, Castiglione Garfagnana , Pieve Fosciana , Fosciandora , Molazzana ,
Galliciano , Vergemoli .

ATC Lucca 12 - comprende i territori dei comuni di Barga, Coreglia Antelminelli , Bagni di
Lucca , Fabbriche di Vallico , Stazzema , Seravezza , Forte dei Marmi , Pietrasanta , Camaiore ,
Viareggio , Massarosa , Lucca , Pescaglia , Villa Basilica , Borgo a Mozzano , Capannori , Porcari ,
Montecarlo , Altopascio .

Per tutto ciò che non è espressamente ricordato nel presente calendario si deve fare riferimento alla
legge 11/02/1992 n . 157 e alle norme della L.R.T. n. 3 del 12/01/1994, al Decreto del Presidente
della Giunta Regionale 26 luglio 2011, n. 33/R , alla delibera del Consiglio Provinciale n° 124/A
del 30.11.2006 e successive modifiche ed integrazioni .

L'ASSESSORE
(Diego Santi)

IL PRESIDENTE
(Dott. Stefano Baccelli)